Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 327

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 12 dicembre 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 35.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO PER GLI ABBONATI

Si informa che l'invio della «Gazzetta Ufficiale» viene a cessare a partire dal 31 c.m. Pertanto, per evitare interruzioni e ritardi o disguidi nell'invio dei numeri arretrati, si prega di effettuare al più presto il versamento del canone di abbonamento per mezzo del modulo di c/c postale inviato agli abbonati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1975 registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1975 registro n. 21 Difesa, foglio n. 254

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con decreto reale o luogotenenziale:

decreto luogotenenziale 13 settembre 1916, registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1916, registro n. 18, foglio n. 341, pubblicato nel Bollettino ufficiale 1916, disp. 81, pag. 4626:

BIANCHET Francesco, da Belluno, soldato fanteria, matricola 1372;

decreto luogotenenziale 2 agosto 1917, registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1917, registro n. 56, foglio n. 301, pubblicato nel Bollettino ufficiale 1917, disp. 60, pag. 5107:

BOVE Ciro, da Gragnano (Napoli), soldato fanteria, matricola 1469.

Le sopracitate croci al valor militare si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(10606)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1975, n. 620.

Disciplina per il tirocinio degli uditori giudiziari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 129 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto l'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916;

Viste le deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura in data 18 dicembre 1974 e 24 ottobre 1975;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia;

Decreta:

Disciplina per il tirocinio degli uditori giudiziari

Art. 1.

Il tirocinio degli uditori giudiziari dura, di regola, almeno un anno.

Per un periodo non inferiore a sei mesi gli uditori sono destinati presso il tribunale, la procura della Repubblica o la pretura di Roma; nel rimanente periodo gli uditori giudiziari sono destinati al tribunale, alla procura della Repubblica o alla pretura di una città sede di corte di appello.

Art. 2.

Durante il periodo di destinazione agli uffici giudiziari di Roma, gli uditori prendono conoscenza dei diversi settori dell'Amministrazione della giustizia e, per approfondire la loro preparazione teorica e pratica, partecipano a incontri di studio articolati in conferenze, dibattiti, corsi di perfezionamento e specializzazione, frequenza di pubblici uffici e altre attività ritenute necessarie.

Art. 3.

La commissione speciale per gli uditori giudiziari del Consiglio superiore della magistratura coordina il tirocinio degli uditori, riferendo periodicamente al Consiglio e seguendone le direttive.

Art. 4.

Il Consiglio superiore della magistratura, su proposta della commissione speciale, nomina i collaboratori di detta commissione scegliendoli tra i magistrati dotati di particolare preparazione teorica e pratica e di spiccate attitudini didattiche e capacità organizzative.

Art. 5.

Ai magistrati collaboratori della commissione speciale viene affidato il compito di curare il tirocinio di un gruppo di non più di dieci uditori. A tal fine essi:

1) predispongono per ciascun uditore un piano di tirocinio da sottoporre all'approvazione della commissione speciale;

2) assegnano l'uditore ai vari uffici indicati nel piano di tirocinio e, per ciascuno dei detti uffici, d'intesa con i dirigenti degli stessi, prescelgono i magistrati ai quali affidare, di volta in volta, la guida del tirocinio pratico dell'uditore;

3) verificano, attraverso il continuo contatto con gli uditori, la efficacia e la validità del tirocinio pratico svolto presso gli uffici giudiziari;

4) possono formulare alla commissione speciale proposte sulle concrete modalità degli incontri di studio e ne curano lo svolgimento;

5) trasmettono alla commissione speciale, al termine del periodo di tirocinio presso gli uffici giudiziari di Roma, una relazione sulle attitudini e le capacità dimostrate dai singoli uditori, redatta sulla base anche delle relazioni dei magistrati ai quali gli uditori sono stati affidati presso i singoli uffici giudiziari.

Art. 6.

Il magistrato alla cui guida l'uditore è affidato in occasione del tirocinio pratico fa assistere l'uditore a tutte le attività giudiziarie, compresa la partecipazione alle camere di consiglio.

Se trattasi di magistrato addetto alle udienze penali delle preture, incarica l'uditore di esercitare le funzioni di pubblico ministero, ai sensi dell'art. 72 dell'ordinamento giudiziario.

In ogni caso affida all'uditore la redazione delle minute di provvedimenti e spiega all'uditore le modifiche eventualmente apportate.

Al termine del periodo di affidamento redige una relazione sul tirocinio compiuto dall'uditore sotto la sua guida.

Art. 7.

La commissione speciale per gli uditori giudiziari coordina il tirocinio, tiene i fascicoli personali degli uditori, nei quali include il piano di tirocinio e le relazioni dei magistrati collaboratori e dei magistrati ai quali i singoli uditori sono stati affidati presso gli uffici giudiziari; organizza gli incontri di studio; formula proposte al Consiglio sulla scelta dell'ufficio cui assegnare l'uditore nell'ulteriore periodo di tirocinio; redige la relazione sul conferimento delle funzioni; provvede all'attuazione di quanto occorra per il più efficace svolgimento del tirocinio.

Per lo svolgimento degli incontri di studio, oltre che dei componenti del Consiglio superiore della magistratura, la commissione speciale può avvalersi dei magistrati dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio, nonchè di altri esperti anche non appartenenti all'ordine giudiziario, nominati dal Consiglio stesso.

Art. 8.

Ferma restando la facoltà prevista dall'articolo unico della legge 30 maggio 1965, n. 579, al termine del periodo di tirocinio presso gli uffici giudiziari di Roma, gli uditori in considerazione delle attitudini dimostrate e delle prevedibili esigenze di servizio vengono destinati dal Consiglio presso il tribunale, la procura della Repubblica o la pretura di una città sede di corte di appello.

Il consiglio giudiziario presso la corte di appello, d'intesa con il dirigente dell'ufficio di destinazione, affida l'uditore a un magistrato per il completamento del tirocinio secondo le modalità di cui al precedente art. 6.

Art. 9.

Il magistrato cui l'uditore è affidato redige la relazione sulla base della quale il consiglio giudiziario stende il parere di cui all'art. 129 dell'ordinamento giu-

diziario. Tale relazione e il parere del consiglio giudiziario vengono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e allegati al fascicolo personale dell'uditore.

Art. 10.

La commissione speciale per gli uditori giudiziari, sulla base anche dei documenti acquisiti ai fascicoli personali degli uditori, redige una relazione finale sull'intero tirocinio svolto e formula le proposte in ordine alla idoneità per il conferimento delle funzioni giurisdizionali.

Art. 11.

Il Consiglio superiore della magistratura, esaminati la detta relazione e il fascicolo personale dell'uditore, può incaricare l'uditore delle funzioni giurisdizionali, ai sensi dell'art. 129 dell'ordinamento giudiziario, e successive modificazioni, ovvero può disporre che egli prosegua il tiroconio con le modalità di cui al precedente art. 8 per uno o più periodi di sei mesi fino alla scadenza del termine massimo previsto dalla legge.

Art. 12.

Per il periodo di destinazione agli uffici giudiziari di Roma, verrà corrisposto agli uditori giudiziari un rimborso spese (per acquisto di testi di legge, libri, riviste e articoli di cancelleria, per svolgimento di ricerche, per mezzi di trasporto, etc.) nella misura massima di L. 135.000 mensili lorde, che graverà su apposita voce del bilancio del Consiglio superiore.

Art. 13.

Le presenti norme sostituiscono la disciplina per il tirocinio degli uditori giudiziari contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1962 e si applicano al tirocinio degli uditori nominati successivamente al 1° gennaio 1975.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1975

LEONE

REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 116

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1975.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta « Cartiere di Tolentino » S.r.l.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 31 marzo 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta « Cartiere di Tolentino » S.r.l., con effetto dal 5 settembre 1972;

Visti i decreti ministeriali 4 febbraio 1974 e 17 luglio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta « Cartiere di Tolentino » S.r.l., è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1975

Il Ministro: TOROS

(10843)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1975.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta « Cartiere di Tolentino » S.r.l.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 31 marzo 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta « Cartiere di Tolentino » S.r.l., con effetto dal 5 settembre 1972;

Visti i decreti ministeriali 4 febbraio 1974, 17 luglio 1975 e 24 novembre 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta « Cartiere di Tolentino » S.r.l., è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1975

Il Ministro: TOROS

(10844)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Umberto Romagnoli di Tredozio, stabilimenti di Minerbio (ex Umberto Romagnoli di San Lazzaro di Savena - Bologna) e di Portico.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 11 ottobre 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale del Calzaturificio Umberto Romagnoli di Tredozio, stabilimenti di Minerbio (ex Umberto Romagnoli di San Lazzaro di Savena - Bologna) e di Portico (Forlì), con effetto dall'8 aprile 1974;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal Calzaturificio Umberto Romagnoli di Tredozio, stabilimenti di Minerbio (ex Umberto Romagnoli di San Lazzaro di Savena - Bologna) e di Portico (Forlì), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1975

Il Ministro: TOROS

(10850)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1975.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Umberto Romagnoli di Tredozio, stabilimenti di Minerbio (ex Umberto Romagnoli di San Lazzaro di Savena - Bologna) e di Portico.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 11 ottobre 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale del Calzaturificio Umberto Romagnoli di Tredozio, stabilimenti di Minerbio (ex Umberto Romagnoli di San Lazzaro di Savena - Bologna) e di Portico (Forlì), con effetto dall'8 aprile 1974;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal Calzaturificio Umberto Romagnoli di Tredozio, stabilimenti di Minerbio (ex Umberto Romagnoli di San Lazzaro di Savena - Bologna) e di Portico (Forlì), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1975

Il Ministro: TOROS

(10851)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1975.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta « Cartiere di Tolentino » S.r.l.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 31 marzo 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta «Cartiere di Tolentino » S.r.l., con effetto dal 5 settembre 1972;

Visti i decreti ministeriali 4 febbraio 1974, 17 luglio 1975, 24 novembre 1975 e 25 novembre 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta « Cartiere di Tolentino » S.r.l., è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1975

Il Ministro: TOROS

(10845)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1975.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta « Cartiere di Tolentino » S.r.l.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 31 marzo 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta « Cartiere di Tolentino » S.r.l., con effetto dal 5 settembre 1972;

Visti i decreti ministeriali 4 febbraio 1974, 17 luglio 1975, 24 novembre 1975, 25 novembre 1975 e 26 novembre 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta « Cartiere di Tolentino » S.r.l., è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1975

Il Ministro: TOROS

(10846)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1975.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta « Cartiere di Tolentino » S.r.l.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 31 marzo 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta « Cartiere di Tolentino » S.r.l., con effetto dal 5 settembre 1972;

Visti i decreti ministeriali 4 febbraio 1974, 17 luglio 1975, 24 novembre 1975, 25 novembre 1975, 26 novembre 1975 e 27 novembre 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta « Cartiere di Tolentino » S.r.l., è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1975

Il Ministro: TOROS

(10847)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cartiere del Timavo S.p.a., in Trieste.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Cartiere del Timavo S.p.a., in Trieste ha effettuato un pagamento anticipato di US $ 13.491 di cui al mod. *B*-Import n. 3557739 rilasciato in data 1° aprile 1974 dalla Banca nazionale del lavoro di Trieste, per l'importazione di carrello elevatore di origine e provenienza USA;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Trieste il 4 giugno 1974 con un ritardo, quindi, di trentaquattro giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato ai sensi della circolare « Scambi con l'Estero », Cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 850226 del 16 maggio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 25 settembre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata da comportamento della ditta stessa che non ha provveduto a ricercare sollecitamente lo spedizioniere cui era stata affidata la merce;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cartiere del Timavo mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Trieste, nella misura del 5% di US $ 13.491 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: De Mita

(10668)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta « Cartiere di Tolentino » S.r.l.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 31 marzo 1973, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta « Cartiere di Tolentino » S.r.l. con effetto dal 5 settembre 1972;

Visti i decreti ministeriali 4 febbraio 1974, 17 luglio 1975, 24 novembre 1975, 25 novembre 1975, 26 novembre 1975, 27 novembre 1975 e 28 novembre 1975, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta « Cartiere di Tolentino » S.r.l. è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: Toros

(10848)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Distributori automatici DA.CI. S.r.l., in Roma.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta DA.CI. S.r.l., in Roma, ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 40.400,50 di cui al mod. *B*-Import n. 4011183 rilasciato in data 25 ottobre 1973 dalla Cassa di risparmio di Roma per l'importazione di 100 distributori automatici di sigarette di origine e provenienza Germania occidentale;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Roma il 4 dicembre 1973 con un ritardo, quindi, di otto giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/21108 del 30 maggio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 28 gennaio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126,

la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto lo sdoganamento della merce, ancorché la partita stessa giacesse in dogana fin dal giugno 1973 è stato ritardato per dare la precedenza a merci deperibili e pertanto giustificati con argomentazione di natura commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta DA.CI. S.r.l., in Roma, mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Roma, in Roma, nella misura del 5% di D.M. 40.400,50 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10670)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Autovox S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Autovox S.p.a., in Roma, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 9.156, 53, di cui al mod. *B*-Import n. 5094775 rilasciato in data 14 luglio 1975 dal Banco di Roma, filiale di Roma, per l'importazione di 9710 altoparlanti di origine e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Roma 1° l'11 settembre 1975 con un ritardo, quindi, di ventinove giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 700636 del 13 ottobre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 24 settembre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinato dalla necessità di dare precedenza all'importazione di altro materiale per l'approvvigionamento delle linee di montaggio del televisore a colori e quindi giustificato con argomentazioni di natura commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Autovox S.p.a., in Roma, mediante fidejussione del Banco di Roma, filiale di Roma, nella misura del 5% di $ 9.156,53 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10671)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Magrini Galileo S.p.a., in Bergamo.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Magrini Galileo S.p.a., in Bergamo ha effettuato un pagamento anticipato di Yen 6.050.520, di cui al mod. *B*-Import n. 4626485 rilasciato in data 13 marzo 1975 dalla Banca cattolica del Veneto per l'importazione di 12 isolatori di porcellana di origine e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Padova il 17 maggio 1975 con un ritardo, quindi, di trentacinque giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 120025 del 30 settembre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza dell'8 settembre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto il trasferimento all'estero dell'importo anticipato, ha avuto luogo prima che la ripetuta ditta fosse in possesso della prescritta autorizzazione ministeriale, ai fini merceologici, come invece stabilito dalle disposizioni vigenti, e pertanto è ingiustificata l'argomentazione secondo la quale il ritardo nello sdoganamento è dipeso dal tardivo rilascio della citata autorizzazione ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Magrini Galileo S.p.a., in Bergamo, mediante fidejussione della Banca cattolica del Veneto nella misura del 5 % di Yen 6.050.520 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: De Mita

(10672)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta M.E.S. S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta M.E.S. S.p.a., in Roma, ha effettuato un pagamento anticipato di Fr.F. 45.270 di cui al mod. *B*-Import n. 4504384 rilasciato in data 8 novembre 1974 dalla Banca nazionale del lavoro per l'importazione di apparecchiature elettroniche di origine e provenienza Francia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Roma l'11 gennaio 1975 con un ritardo, quindi di trentaquattro giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 705159 del 1° luglio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 21 maggio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto la tardiva emanazione dell'attesa circolare citata dalla ditta non era in alcun modo determinante ai fini della importazione della merce in parola e quindi non è giustificazione valida ai fini dell'esimente in questione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta M.E.S. S.p.a., in Roma, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro nella misura del 5% di Fr.F. 45.270 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: De Mita

(10678)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta F.lli Breschi A. & G. S.n.c., in Firenze.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta F.lli Breschi A. & G. S.n.c., in Firenze, ha effettuato un pagamento anticipato di US $ 19.344 di cui al mod. *B*-Import n. 4042924 rilasciato in data 2 agosto 1974 dalla Banca nazionale del lavoro - Firenze, per l'importazione di 744 calcolatori elettronici di origine Giappone e provenienza USA;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Firenze il 27 settembre 1974 con un ritardo, quindi, di ventisei giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 302161 del 26 marzo 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 18 novembre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata prevalentemente dalla chiusura per ferie della ditta stessa, circostanza che ha impedito il tempestivo ricevimento del manifesto arrivo merci;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta F.lli Breschi A. & G. S.n.c., in Firenze, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro - Firenze, nella misura del 5% di $ US 19.344 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10675)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Aerochemie S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Aerochemie S.p.a., in Roma, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 420.147,68 - $ 56.206,19 di cui al mod. *B*-Import n. 3709282 - 3709306 rilasciati in data 3-24 ottobre 1974 dalla Banca nazionale del lavoro - Roma, per l'importazione di lamiere e forgiati in acciaio di origine e provenienza USA;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Roma il 7-9 gennaio 1975 con un ritardo, quindi, di sessantasei-quarantasette giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 703906 del 21 maggio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 27 marzo 1975 non possono, neppure sotto la motivazio-

ne fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata dal mancato ricevimento in tempo utile della prescritta autorizzazione ministeriale, autorizzazione di cui invece avrebbe dovuto essere già in possesso la ditta stessa all'atto del trasferimento anticipato all'estero, date le particolari modalità operative richieste dalla ditta stessa per l'espletamento dell'operazione generale nel quadro del programma in corso di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Aerochemie S.p.a., in Roma, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro - Roma, nella misura del 5% di $ 476.353,87 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10674)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Siprel S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Siprel S.p.a., in Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs 15.555,07 di cui al mod. *B*-Import n. 4460066 rilasciato in data 30 settembre 1974 dalla Banca nazionale dell'agricoltura per l'importazione di giradischi e cambiadischi di origine e provenienza Inghilterra;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Como il 9-19 dicembre 1974 con un ritardo, quindi, di quaranta e cinquanta giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 497114 del 10 marzo 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 14 febbraio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata da circostanze irrilevanti ai fini del tardivo sdoganamento giustificate con argomentazioni di natura commerciale (ingiustificato rifiuto a ritirare la merce) da parte della effettiva destinataria della stessa;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Siprel S.p.a., in Milano, mediante fidejussione della Banca nazionale dell'agricoltura nella misura del 5% di Lgs 15.555,07 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10673)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Fortuna di Mattei, in Firenze.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Fortuna di Mattei, in Firenze, ha effettuato un pagamento anticipato di US $ 8.381,65, di cui al mod. *B*-Import n. 4329919 rilasciato in data 7 agosto 1974 dalla Banca toscana di Firenze, per l'importazione di 5898 yards di tessuto di cotone di origine e provenienza El Salvador;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 20 novembre 1974 con un ritardo, quindi, di settantacinque giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 300491 del 19 maggio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 30 aprile 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto la nave vettrice è arrivata a Genova fin dal 30 giugno 1974, e l'inerte comportamento della ditta stessa nell'assolvere i successivi adempimenti ha determinato altresì la scadenza, nel frattempo, del certificato assicurativo;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Fortuna di Mattei, in Firenze, mediante fidejussione della Banca toscana di Firenze, nella misura del 5% di US $ 8.381,65 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10676)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cantiere navale S. Margherita di Spertini & C., in S. Margherita Ligure.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Cantiere navale S. Margherita di Spertini & C., in S. Margherita Ligure (Genova), ha effettuato un pagamento anticipato di F.ol. 42.000 di cui al mod. *B*-Import n. 3319170 rilasciato in data 18 aprile 1974 dalla Banca d'America e d'Italia per l'importazione di 2 motori marini Gardner di origine e provenienza Olanda;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 4 aprile 1975 con un ritardo, quindi, di centosettantuno giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 344575 del 5 settembre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 14 maggio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata solo in parte dalla ritardata consegna dei motori da parte del fornitore estero rispetto alla data concordata, bensì prevalentemente dal fatto che la ditta stessa ha preferito lasciare i motori allo « stato estero » in attesa dello scafo metallico cui erano destinati e pertanto giustificata con argomentazioni di natura aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cantiere navale Santa Margherita di Spertini & C., in Santa Margherita Ligure (Genova), mediante fidejussione della Banca d'America e d'Italia nella misura del 5% di F.ol. 42.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10677)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1975.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta « Cartiere di Tolentino » S.r.l.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 31 marzo 1973, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta « Cartiere di Tolentino » S.r.l. con effetto dal 5 settembre 1972;

Visti i decreti ministeriali 4 febbraio 1974, 17 luglio 1975, 24 novembre 1975, 25 novembre 1975, 26 novembre 1975, 27 novembre 1975, 28 novembre 1975 e 29 novembre 1975, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta « Cartiere di Tolentino » S.r.l. è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1975

Il Ministro: TOROS

(10849)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 6 ottobre 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ad Elisabeth Helen Walker, console di Australia a Milano.

(10628)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa Edificatrice San Matteo a r. l., in Bologna

Con decreto ministeriale 20 novembre 1975 la società cooperativa Edificatrice San Matteo a r. l., in Bologna, costituita per rogito dott. Franco Stame in data 22 maggio 1962, rep. n. 24489, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Riccardo Pescini.

(10447)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Agrigento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1975, il comune di Agrigento viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 3.499.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5143/M)

Autorizzazione al comune di Ancona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1975, il comune di Ancona viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 93.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del muto suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5146/M)

Autorizzazione al comune di Capraia e Limite ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1975, il comune di Capraia e Limite (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.559.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5142/M)

Autorizzazione al comune di Bibbiena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1975, il comune di Bibbiena (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 379.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5140/M)

Autorizzazione al comune di Bondeno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1975, il comune di Bondeno (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 420.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5141/M)

Autorizzazione al comune di Torpè ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1975, il comune di Torpè (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.265.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5144/M)

Autorizzazione al comune di Nuxis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1975, il comune di Nuxis (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.245.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5145/M)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Cesenatico

Con deliberazione della giunta regionale 14 ottobre 1975, n. 3481, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 5601/5490 nella seduta del 12 novembre 1975), è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale, relativa alla modifica di destinazione di due aree della tav. 3.3 del piano regolatore generale, da terreno agricolo a zona residenziale di completamento, adottata dal consiglio comunale del comune di Cesenatico (Forlì) con deliberazione 16 febbraio 1975, n. 66.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(10333)

REGIONE CALABRIA

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Cenadi

Con decreto del presidente della giunta regionale 7 agosto 1975, n. 948, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 28 aprile 1975, n. 446, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Cenadi (Catanzaro), adottato dal comune stesso con atto consiliare 12 gennaio 1974, n. 11.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati nella segreteria del comune a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

(10335)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della commissione giudicatrice del concorso riservato, per soli titoli, a cattedre di tecniche dell'incisione nelle accademie di belle arti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 42-43 del 17-24 ottobre 1974 del *Bollettino ufficiale*, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stata pubblicata la relazione finale della commissione giudicatrice e i risultati del concorso riservato, per soli titoli, a cattedre di tecniche dell'incisione nelle accademie di belle arti, ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 359.

(10386)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli di servizio, a sei posti di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

Nel Bollettino ufficiale n. 39-40 del 25 settembre-2 ottobre 1975, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 marzo 1975, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso, per titoli di servizio, per il conferimento di sei posti di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 14 febbraio 1974.

(10388)

REGIONE LOMBARDIA

Esito negativo del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Como

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Como n. 184 del 13 gennaio 1972, con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario del comune di Lecco;

Riscontrato che dai verbali relativi all'espletamento del concorso rimessi dalla commissione giudicatrice, all'uopo costituita con decreti n. 391 del 31 luglio 1973 e n. 229 del 15 gennaio 1974, risulta che nessuno dei concorrenti ammessi si è presentato a sostenere le prove di esame fissate per il giorno 6 ottobre 1975 e che, pertanto, gli stessi sono stati dichiarati rinunciatari al concorso di che trattasi;

Visto l'art. 69 del testo unico leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il decreto di delega n. 1382 dell'11 settembre 1975;

Decreta:

Il concorso di cui in epigrafe è dichiarato definito con esito negativo per mancanza di concorrenti.

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Como e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Como, dell'ufficio del medico provinciale di Como e del comune di Lecco.

Milano, addì 20 ottobre 1975

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(10586)

OSPEDALE DI LUCCA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di neuropsichiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un pósto di assistente della divisione di neuropsichiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lucca.

(10907)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «G. B. GIUSTINIAN» DI VENEZIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 8 settembre 1975, n. 473, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dirigente di pronto soccorso;

un posto di aiuto di geriatria;

un posto di aiuto della divisione lungodegenti;

due posto di aiuto del servizio di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di aiuto di laboratorio di ricerche cliniche;

un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla amministrazione dell'ente in Venezia, Castello, calle della Pietà, 3706.

(10908)

OSPEDALE «UMBERTO I» DI BARLETTA

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione presidenziale 13 ottobre 1975, n. 204, ratificata con deliberazione consiliare 29 novembre 1975, n. 719, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della sezione di stomatologia;

un posto di assistente della divisione di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Barletta (Bari) - tel. 34624.

(10909)

OSPEDALE CIVILE «S. CROCE» DI CUNEO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione di radioterapia;

un posto di assistente della divisione di ortopedia;

un posto di assistente del servizio di radiodiagnostica;

un posto di assistente del servizio di laboratorio analisi;

tre posti di assistente del servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuneo - tel. 68861.

(10910)

OSPEDALE CIVILE DI BIBBIENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto chirurgo;

un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bibbiena (Arezzo) - tel. 93040-08 - 93572-73.

(10911)

OSPEDALE CIVILE A.G.P. DI PIEDIMONTE MATESE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di assistente di chirurgia generale;

due posti di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di laboratorio;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Piedimonte Matese - (Caserta) - tel. 911310-673.

(10914)

OSPEDALE CIVILE DI CUORGNÈ

Concorso ad un posto di assistente della sezione di pediatria ed assistenza neonatale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione di pediatria ed assistenza neonatale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cuorgnè (Torino) - tel. 0124/6034 - 6440 - 666769.

(10905)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cuorgnè (Torino) - tel. 0124/6034 - 6440 - 666769.

(10906)

OSPEDALE CIVILE «S. MICHELE» DI GEMONA DEL FRIULI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

In esecuzione della deliberazione consiliare 10 novembre 1975, n. 279, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Gemona del Friuli (Udine).

(10912)

OSPEDALE «V. EMANUELE II» DI BISCEGLIE

Concorso riservato ad un posto di aiuto analista

In esecuzione della deliberazione consiliare 24 settembre 1975, n. 223, è indetto concorso riservato, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/1975, ad un posto di aiuto analista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dello ente in Bisceglie (Bari).

(10881)

OSPEDALE CIVILE «S. BARBARA» DI ROGLIANO

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 27 ottobre 1975, n. 75, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Rogliano (Cosenza).

(10913)

OSPEDALI ED ISTITUTI RIUNITI DI TERAMO

Avviso di rettifica

All'avviso di concorso a posti di personale sanitario medico bandito in esecuzione della deliberazione consiliare 4 luglio 1975, n. 607, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 21 novembre 1975, sono apportate le seguenti modifiche (in esecuzione delle deliberazioni consiliari 12 novembre 1975, n. 971 e 26 novembre 1975, n. 1043):

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia è trasformato in un posto di assistente di anatomia ed istologia patologica;

i posti di assistente di anestesia e rianimazione sono aumentati da quattro a cinque;

i posti di assistente di chirurgia generale sono aumentati da uno a quattro;

i posti di assistente medico-chirurgo addetto al pronto soccorso sono aumentati da uno a due;

i posti di assistente di pneumologia sono diminuiti da due ad uno.

Il termine per la presentazione delle domande resta confermato alle ore 12 del 5 gennaio 1976.

(10915)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100753270)